

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 35/2016
(Atti del Consiglio)**

**Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio,
per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 7 giugno 2016**

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio
- Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
- Art. 3 - Commissario
- Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria
- Art. 5 - Vigenza degli atti
- Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
- Art. 7 - Municipi
- Art. 8 - Contributi statali e regionali
- Art. 9 - Disposizioni sui territori montani
- Art. 10 - Disposizioni finali
- Art. 11 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione 20 ottobre 2015, n. 65 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 8 e 9 maggio 2016 con il seguente esito:

- Comune di San Marcello Pistoiese: risposte affermative (SI) voti n. 1.560; risposte negative (NO) voti n. 245;
 - Comune di Piteglio: risposte affermative (SI) voti n. 489; risposte negative (NO) voti n. 205;
- Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.049; totale risposte negative (NO) voti n. 450;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro;
4. Al fine di pervenire, nel 2017, all'elezione degli organi del nuovo Comune di San Marcello Piteglio, è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio;
7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l. 56/2014 e in particolare:
- a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
 - b) la costituzione di un comitato consultivo che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;
 - c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio

1. È istituito dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di San Marcello Piteglio, mediante fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, in Provincia di Pistoia.
2. Il territorio del Comune di San Marcello Piteglio è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di San Marcello Piteglio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di San Marcello Piteglio.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di San Marcello Piteglio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio è situata presso la sede dell'estinto Comune di San Marcello Pistoiese.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di San Marcello Piteglio.

Art. 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2016 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di San Marcello Piteglio.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di San Marcello Piteglio entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7 Municipi

1. Lo statuto del Comune di San Marcello Piteglio può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8 Contributi statali e regionali

1. Il Comune di San Marcello Piteglio è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al Comune di San Marcello Piteglio è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Al Comune di San Marcello Piteglio è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo del Comune estinto di Piteglio.

Art. 9 Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di San Marcello Piteglio si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r.

68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Il Comune di San Marcello Piteglio continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di San Marcello Piteglio. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di San Marcello Piteglio.
3. Il consiglio del Comune di San Marcello Piteglio provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
4. Il Comune di San Marcello Piteglio resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di San Marcello Pistoiese e di Piteglio hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'unione continua ad esercitare, per il Comune di San Marcello Piteglio, le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.
6. Salvo quanto stabilito dal comma 7, l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:
 - a) continua a esercitare la funzione fondamentale di edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, limitatamente alla parte di territorio dell'estinto Comune di Piteglio, in via transitoria e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017; decorso detto termine, l'esercizio in corso della suddetta funzione cessa di diritto;
 - b) cessa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di esercitare le altre funzioni affidate dal Comune di Piteglio.
7. Entro il 31 dicembre 2016 la Giunta dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire con il voto favorevole anche dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di San Marcello Piteglio.
8. La Giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, compresa l'indicazione delle funzioni per le quali è stabilita la continuazione ai sensi del comma 7. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito di dimensione adeguata "Ambito 28" dell'allegato A alla l.r. 68/2011, il Comune di San Marcello Piteglio sostituisce gli estinti Comuni di San

Marcello Pistoiese e di Piteglio; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Antonio Mazzeo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 settembre 2015, n. 17

Proponenti:

Consiglieri Baldi, Niccolai

Assegnata alla 1[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 maggio 2016

Approvata in data 7 giugno 2016

Diventa legge regionale 35/2016 (atti del Consiglio)

Comune di SAN MARCELLO PITEGLIO

